



Estratto del verbale della seduta del 31 luglio 2024

DELIBERAZIONE N. 138

Oggetto:

Conferimento di un incarico di consulenza - consulente Family Audit, ai sensi del Capo I-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.

(Euro 6.342,73 – cap. U01111.0030)

Arno Kompatscher	Presidente / Präsident	presente/anwesend
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente / Vizepräsidentin-Stellvertreterin des Präsidenten	presente/anwesend
Franz Thomas Locher	Vice Presidente / Vizepräsident	presente/anwesend
Carlo Daldoss	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Angelo Gennaccaro	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Luca Guglielmi	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Antonella Chiusole	Segretaria generale della Giunta regionale / Generalsekretärin der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta della Vice Presidente sostituta del Presidente Giulia Zanotelli

Segreteria generale

Ufficio Gestione giuridica del personale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che l'istituto della certificazione territoriale familiare (certificazione *Family Audit*) è stato introdotto dalla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, quale strumento di adesione volontaria al sistema da parte delle organizzazioni pubbliche e private che intendano adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.

In data 28 luglio 2015 la Regione ha presentato all'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento la domanda di attivazione del processo di certificazione *Family Audit* ed è stata ammessa con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 giugno 2015, n. 1071.

Nella seduta del 16 dicembre 2016, il Consiglio dell'Audit ha deciso per il riconoscimento nei confronti della Regione del certificato base *Family Audit*, rilasciato con determina del Dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, di data 23 gennaio 2017, n. 18, concludendo la prima fase del processo. Con tale riconoscimento la Regione ha ottenuto il diritto di utilizzare sulla propria documentazione e nelle varie attività di comunicazione il marchio *Family Audit*.

Con determinazione dirigenziale n. 441 di data 14 novembre 2019, la Provincia autonoma di Trento, sulla base di quanto espresso dal Consiglio dell'Audit nella riunione di data 17 ottobre 2019, ha confermato il certificato *Family Audit* per la seconda annualità alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Preso atto che in data 27 maggio 2020 il Gruppo di lavoro della Direzione finale della terza annualità ha deciso di mantenere la certificazione *Family Audit* e di proseguire con la successiva fase di mantenimento, in quanto grazie a tale strumento veniva promosso un ciclo virtuoso di miglioramento continuo, introducendo al proprio interno soluzioni organizzative innovative e competitive relativamente alla flessibilità del lavoro e alla cultura della conciliazione.

Con riferimento alla Domanda di attivazione del processo di mantenimento da parte della Regione, acquisita dalla Provincia Autonoma di Trento in data 17 settembre 2020 con prot. n. 566798, il Consiglio dell'Audit ha comunicato che nella riunione di data 18 ottobre 2022 è stato espresso parere positivo per la conferma del certificato *Family Audit Executive*, confermando in data 16

novembre 2022 la seconda annualità del processo di mantenimento.

Vista la determinazione dirigenziale n. 12882 di data 28 novembre 2023 con la quale la Provincia autonoma di Trento, sulla base di quanto espresso dal Consiglio dell'Audit nella riunione di data 8 novembre 2023, ha confermato il certificato *Family Audit Executive* per la terza annualità del processo di mantenimento alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, rilasciando con determinazione dirigenziale n. 12882 di data 28 novembre 2023 l'attestato di conclusione del processo di mantenimento *Family Audit*.

Viste le nuove Linee Guida Certificazione Family Audit, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1768 di data 29 settembre 2023.

Considerato che in data 29 gennaio 2024 la Regione ha presentato domanda di attivazione del processo di consolidamento per il certificato *Family Audit Executive*, accolta dalla Provincia Autonoma di Trento in data 28 marzo 2024 e che tale processo ha una durata di anni tre.

Accertato che il processo di consolidamento e l'eventuale successivo processo di mantenimento possono essere ripetuti più volte.

Considerato che per svolgere le attività previste è necessario il supporto di un Consulente Family Audit iscritto al Registro di cui all'art. 16 comma 2 legge Provinciale 1/2011 (cfr. sottoparagrafo 4.1.5).

Accertato che, all'interno dell'Amministrazione regionale non si rinviene personale con la specializzazione necessaria per questa attività e dunque sussistono le condizioni per avvalersi di un supporto esterno di professionalità, ai sensi dell'art. 39quinquies comma 1, lettera a) della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;

Visto il Capo I-bis della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., resa applicabile all'attività contrattuale della Regione in forza dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, come modificato dall'art. 6, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2016, n. 7, che disciplina l'affidamento di incarichi esterni di consulenza.

Considerato che l'incarico di cui al presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione di rapporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, come disposto

dall'art. 39quater, comma 2 della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;

Viste le proprie deliberazioni n. 306 di data 25 novembre 2008 e n. 31 di data 10 marzo 2009 che dettano disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I-bis sopra citato.

Accertato che le tariffe da assegnare ai consulenti e ai valutatori, in base al numero dei dipendenti delle organizzazioni, sono state definite nelle Linee Guida, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1768 di data 29 settembre 2023.

Vista la comunicazione del consulente scelto per il processo di consolidamento *Family Audit*, prot. PAT/PAT-22/04/2024-0311682 con la quale l'Ufficio gestione giuridica del personale ha individuato la dott.ssa Beatrice Andalò, iscritta al *Registro consulenti e valutatori accreditati Family Audit* con numero C015, elenco reso disponibile dall'Agenzia per la coesione sociale, Ufficio Family Audit, della Provincia Autonoma di Trento;

Viste le dichiarazioni acquisite al prot. RATAA/0015710/04/06/2024-A, con le quali la dott.ssa Beatrice Andalò ha attestato la compatibilità allo svolgimento dell'attività di consulente *Family Audit* e con le quali ha altresì dichiarato di aver preso visione del Codice di comportamento della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol impegnandosi ad osservare le disposizioni in esso contenute;

Accertato che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 190/2012, per lo svolgimento dell'incarico in esame;

Vista l'offerta economica acquisita al Protocollo: RATAA/0015909/06/06/2024-A, per un importo totale di 6.342,73 Euro, IVA ed oneri 4% compresi e ritenuto il prezzo congruo;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso, di affidare alla dott.ssa Beatrice Andalò un incarico di consulenza poiché, in base alla professionalità ed esperienza possedute in relazione anche all'ordinamento regionale, dispone delle competenze necessarie;

Preso atto che la consulente e l'organizzazione stipulano il contratto per le attività previste dalle Linee guida e che le condizioni dell'incarico sono specificate nello schema di contratto, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che si deroga al principio della rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 39 novies comma 3, Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.: *“Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta”* in quanto la dott.ssa Beatrice Andalò, già affidataria del servizio ed in virtù dell'attività già svolta, ne assicura piena conoscenza del contesto in cui deve operare. Ciò permette all'Ente di garantire efficacia, efficienza, economicità e tempestività dell'azione amministrativa. L'affidamento di tale servizio ad altro consulente risulterebbe gravoso in termini di procedura tecnico-amministrativa anche in ragione dei tempi necessari all'individuazione delle criticità e delle modalità operative, in un nuovo ambiente di lavoro da parte del nuovo consulente. Inoltre la dott.ssa Beatrice Andalò ha fino ad ora dimostrato serietà e competenza nell'esecuzione dei servizi affidati ed il grado di soddisfazione dell'Ente è positivo;

Di dare atto che il seguente lavoro è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e che il CIG assegnato è B2028C8994;

Di provvedere alla relativa liquidazione con successivi atti, secondo le previsioni contrattuali, a prestazioni avvenute ed a presentazione di regolari fatture;

Accertato che, nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti regionali, in capo al dirigente e al funzionario incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interesse;

Visto l'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165 e ss.mm.;

Visto l'art. 67 comma 1 lettera l) del T.U.I.R. 917/86 e ss.mm. e dato atto che la prestazione ha carattere di occasionalità;

Visti l'art. 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10 e l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di trasparenza;

Vista la Legge regionale 25 luglio 2023, n. 6, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 agosto 2023, n. 156 “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 – 2026.”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 agosto 2023, n. 157 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 - 2026.”;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 26 maggio 2021, n. 91 “Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici” e 7 giugno 2023, n. 7 Modifica della propria deliberazione n. 91 di data 26 maggio 2021 concernente “Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici”.

Visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., la L.R. 15 luglio 2009 n. 3 e la L.R. 23 novembre 2015 n. 25;

Vista la lettera d) del comma 3 dell’articolo 83 del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) per cui non è richiesta alcuna certificazione antimafia trattandosi di incarico di “attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale”, fermi restando gli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136; - visto il D.M. 17 giugno 2016; - visto il D.Lgs. 118/2011 e allegato 4/2;

Accertata la disponibilità dei fondi sul cap. U01031.0030 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso e per i successivi anni ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 28 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di affidare alla dott.ssa Beatrice Andalò, residente in OMISSIS, via OMISSIS, C.F. OMISSIS, P.IVA 02641990227, iscritta al *Registro consulenti e valutatori accreditati Family Audit* con numero C015, l’incarico di consulenza ai sensi dell’art. 39 sexies, comma 2 del Capo I bis

della legge provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., nel processo di consolidamento del certificato *Family Audit Executive*;

2. di approvare ed impegnare per le motivazioni sopracitate, la spesa complessiva di 6.342,73 euro, (IVA ed oneri 4% inclusi), derivante dalla presente deliberazione imputandola come segue:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Importo	Esercizio Esigibilità
U01111.0030	1	11	1	03	U.1.03.02.10.001	3.552,64 euro	2024
U01111.0030	1	11	1	03	U.1.03.02.10.001	761,28 euro	2025
U01111.0030	1	11	1	03	U.1.03.02.10.001	761,28 euro	2026
U01111.0030	1	11	1	03	U.1.03.02.10.001	1.267,53 euro	2027

3. di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
4. di individuare nella persona della Segretaria generale, dott.ssa Antonella Chiusole, il rappresentante della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige per la sottoscrizione del contratto allegato al presente atto;
5. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ex art. 15, co. 3 L.P. 23/1990;
6. di dare atto che la seguente prestazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e che il CIG assegnato alla stessa è

il seguente: B2028C8994;

7. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 36/2023 il responsabile di fase per l'acquisizione dei CIG ed i relativi adempimenti è il direttore dell'Ufficio Appalti, contratti ed economato, dott. Michele Tessari;
8. di provvedere alla liquidazione con successivi atti, secondo le previsioni contrattuali, a prestazioni avvenute ed a presentazione di regolari fatture;
9. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.

Ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 5 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

- Arno Kompatscher -

(firmato digitalmente)

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- Antonella Chiusole -

(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE (art. 2230 c.c.)

L'Ente Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, con sede legale via Gazzoletti 2, 38122 Trento, codice fiscale 80003690221, nella persona della Segretaria generale, dott. Antonella Chiusole

e

la dott.ssa Beatrice Andalò (di seguito "consulente") nata a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, partita IVA 02641990227, iscritta al *Registro dei consulenti e dei valutatori Family Audit* in data 27/08/2015 con n. di iscrizione C015,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - (Oggetto)

1) La consulente Family Audit è iscritta al Registro di cui all'art. 16 comma 2 legge provinciale 1/2011 (cfr. sottoparagrafo 4.1.5), accompagna l'organizzazione nel processo di certificazione e nel processo di consolidamento sulla base anche del Manuale del consulente Family Audit, in particolare:

- a) accompagna l'organizzazione nell'individuazione degli obiettivi che la medesima intende perseguire attraverso la certificazione Family Audit;
- b) supporta l'organizzazione nell'analisi del contesto organizzativo in relazione ai bisogni di conciliazione vita e lavoro, pari opportunità e più in generale benessere dei lavoratori e nell'analisi dell'impatto delle attività del Piano aziendale proponendo anche strumenti specifici di indagine quali questionari o analoghi strumenti;
- c) orienta l'organizzazione nell'individuazione di misure atte a dare una risposta concreta agli occupati in ordine ai loro bisogni rilevati;
- d) partecipa al gruppo della direzione e redige i verbali degli incontri;
- e) coordina e guida le attività del gruppo di lavoro interno dell'Audit e redige i verbali degli incontri;
- f) supporta l'organizzazione sia nel processo di certificazione sia nel processo di consolidamento in particolare per la gestione di raccomandazioni legate al Piano aziendale;
- g) supporta l'organizzazione di piccole dimensioni nella compilazione e gestione dei

documenti per tutta la durata sia del processo di certificazione sia del processo di consolidamento, curando anche l'eventuale somministrazione di questionari o di analoghi strumenti di indagine;

- h) partecipa su richiesta dell'organizzazione e/o del valutatore, alla fase di valutazione;
- i) partecipa alle riunioni del Consiglio dell'Audit per la parte di propria competenza nella prima fase del processo di certificazione e in prima annualità del processo di consolidamento;
- j) utilizza per la parte di propria competenza gli strumenti dedicati e la modulistica per la gestione del processo;

2) Il processo di consolidamento, come indicato nel Documento di impegno, coinvolge più di 100 occupati. Gli occupati indicati sono quelli effettivamente coinvolti nel processo *Family Audit*.

3) Le attività di cui al presente articolo consentono alla consulente di verificare sia la congruenza del processo *Family Audit* attuato dall'Ente rispetto ai requisiti richiesti dalle Linee Guida per la Certificazione, sia la coerenza degli obiettivi, nonché la fattibilità e l'efficacia delle misure individuate nel Piano aziendale.

Articolo 2 – (Modalità di esecuzione)

1) La consulente, in coerenza con lo standard *Family Audit* e le relative Linee guida, svolge la sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia organizzativa ed operativa.

2) Per quanto sopra concordato le parti costituite precisano che il consulente non intende in alcun modo far parte dell'organico dell'Ente, ritenendo che la sua attività è disciplinata esclusivamente da quanto concordato con il presente atto.

3) La consulente, nel fornire le prestazioni necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, dichiara che non sussistono conflitti di interesse o motivi d'incompatibilità tra il proprio ruolo e l'Ente, in particolare, che:

- a) non è dipendente o titolare di incarichi presso l'Ente;
- b) non appartiene agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- c) non svolge attività in qualità di rappresentante sindacale nei confronti dell'Ente;
- d) non ha vincoli di parentela ed affinità fino al 3° grado compreso (artt. 74-78 c.c.), ovvero rapporto di coniugio con il legale rappresentante e/o tutti i componenti degli organi sociali dell'Ente, ad esclusione delle assemblee dei soci;

e) non è dipendente e/o componente degli organi di amministrazione o di controllo di imprese controllate e/o collegate all'Ente secondo l'art. 2359 del c.c.

Articolo 3 - (Durata)

1) Il presente contratto è stipulato per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del medesimo fino alla conferma del certificato *Family Audit Executive* a conclusione del triennio di consolidamento.

Articolo 4 - (Compenso)

1) Il corrispettivo dovuto è pari a 4.999,00 sulla base del numero degli occupati, indicato al comma 2) del medesimo articolo 1.

2) Il riconoscimento del suddetto compenso, al quale sono applicate ritenute fiscali e IVA ed al quale verrà applicato il 4% a titolo di rivalsa INPS, si intende subordinato all'effettiva realizzazione delle attività oggetto dell'articolo 1 del presente contratto.

3) Non è previsto il rimborso spese di trasferta per il suddetto incarico.

Art. 5 - (Modalità di pagamento)

1) Il pagamento del compenso della prestazione viene effettuato con le seguenti modalità:

a) 3.552,64 euro (comprensivi di rivalsa INPS 4% ed IVA 22%) per le attività riferite alla prima annualità di consolidamento (2024);

b) 761,28 euro (comprensivi di rivalsa INPS 4% ed IVA 22%) per le attività riferite alla seconda annualità di consolidamento (2025);

c) 761,28 euro (comprensivi di rivalsa INPS 4% ed IVA 22%) per le attività riferite alla terza annualità di consolidamento (2026);

d) 1.267,53 euro (comprensivi di rivalsa INPS 4% ed IVA 22%) dopo la verifica del lavoro svolto nel triennio e valutazione prosecuzione percorso di certificazione (2027).

2) Il pagamento viene effettuato su presentazione di regolari fatture a 30 giorni data fattura; queste ultime sono emesse al termine del processo di attività svolte dalla consulente.

3) Se il processo di certificazione con la sopra citata organizzazione s'interrompe prima della conferma del certificato *Family Audit Executive* nel processo di consolidamento, per ragioni non legate alle prestazioni della consulente, alla consulente è dovuto il compenso da parte dell'organizzazione medesima tenendo conto di quanto indicato dal presente articolo 7 comma

1.

Articolo 6 - (Clausola penale)

1) In caso d'inadempimento o d'interruzione delle prestazioni previste dal contratto da parte della consulente, l'organizzazione applica una penale pari al 10% del pagamento effettuato oltre al recupero dello stesso.

Articolo 7 - (Clausola di rinvio)

1) Per quanto non espressamente pattuito le parti rinviano alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché alle norme del Codice civile per le prestazioni d'opera intellettuale.

Articolo 8 - (Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento)

1) La consulente, presa visione del Codice di comportamento del personale dell'Ente, s'impegna ad astenersi dall'adozione di decisioni ed eventuale partecipazione alla relativa istruttoria, in caso di conflitti d'interesse.

Articolo 9 - (Clausola di recesso)

1) Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso alla controparte almeno dieci giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione; nel caso di esercizio della facoltà di recesso il compenso dovuto sarà rideterminato dall'Ente in base all'attività effettivamente svolta fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

2) Per quanto non disciplinato in questa sede, le parti fanno riferimento agli artt. 2227 e 2237 del c.c..

3) L'Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in caso d'inadempimento della controparte ai sensi dell'articolo 1453 del c.c., qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato.

Articolo 10 - (Modifiche o integrazioni al contratto)

1) Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 11 - (Controversie e foro competente)

1) Competente a risolvere tutte le questioni inerenti ai rapporti regolati dal presente contratto, è

il foro di Trento.

Articolo 12 - (Trattamento dei dati personali)

1) La consulente autorizza, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR 2106/679/EU) e dal d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., la conservazione e il trattamento anche elettronico dei propri dati personali di cui in premessa per le finalità istituzionali e l'attività dell'organizzazione nonché le comunicazioni a terzi degli stessi a fini fiscali, previdenziali o altri previsti da leggi, statuti o regolamenti.

2) Le parti sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679 del 2016 e al d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.

Trento, il

Per la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

La consulente
